



COMUNE DI TRENTO

Prot. n. 21418/2003/GB/27.1
(da citare nella corrispondenza)

Trento, 05/05/2003

Il Dirigente

viste ed esaminate le numerose segnalazioni pervenute in merito ad inconvenienti derivanti dalla presenza di cani in alcuni giardini pubblici;

ritenute condivisibili le preoccupazioni manifestate e necessario prevenire la diffusione di malattie conseguenti al contatto, anche accidentale, tra persone (in particolare dei bambini) e deiezioni canine;

individuato quale rimedio efficace l'istituzione del divieto d'accesso ai cani in aree verdi di piccole dimensioni, in massima parte destinate al gioco dei bambini;

considerato come il divieto riguardi prevalentemente zone dell'abitato periferiche nell'ambito delle quali i detentori di cani possono, con relativa facilità, trovare valide alternative per garantire il benessere dei cani e così soddisfare le loro esigenze di movimento e svago;

ritenuto di dover annullare tutte le precedenti ordinanze analoghe alla presente per formare un quadro aggiornato e sintetico dei divieti operanti;

ritenuto necessario, per rendere palese e meglio percettibile il divieto di accesso, ricorrere all'installazione di una tabella segnaletica avente le caratteristiche indicate all'allegato A e B della presente, di cui forma parte integrante ed essenziale;

visto il testo unico sull'ordinamento dei Comuni e ritenuta la propria competenza in materia, trattandosi d'atto di gestione;

visto l'articolo 68 dello statuto comunale rubricato "Atti di competenza dei Dirigenti";

o r d i n a

1) di vietare l'accesso ai cani nelle seguenti aree.

Circoscrizione n. 1 Gardolo:

- a) Giardino I.T.E.A. in via G.Matteotti a Melta;
- b) Giardino di via S.Anna;
- c) Giardino ex segheria in via IV novembre;
- d) Giardino della scuola elementare Pigarelli di Gardolo (area campo pallacanestro);
- e) Giardino in via alla chiesa a Roncafort.

Circoscrizione n. 2 Meano:

- a) Giardino in via sponda trentina a S.Lazzaro;
- b) Giardino Sandrin in via dei santi Pietro e Paolo;
- c) Giardino ex casa Sardagna in p.zza dell'Assunta;
- d) Giardino c/o cimitero in passeggiata Filomena Perghem.

Circoscrizione n. 3 Bondone:

- a) Giardino di Cadine;
- b) Area gioco delle "Piazze" a Sopramonte;
- c) Giardino "Dossolo".

Circoscrizione n. 4 Sardagna:

- a) Campo sportivo di Sardagna.

Circoscrizione n. 6 Argentario:

- a) Giardino del Centro Civico di S.Donà;
- b) Giardini di pertinenza della scuola media "dell'Argentario" e della scuola elementare di Cognola;
- c) Giardino sotto il cimitero in via S.Vito a Cognola ;
- d) Parco giochi di Villamontagna.

Circoscrizione n. 7 Povo:

- a) Giardino in via della resistenza a Oltrecastello;
- b) Giardino c/o Cassa Rurale in via dei Rivi;
- c) Giardino in via Graffiano a Graffiano;
- d) Giardino in via Salè a Salè;
- e) Giardino del Centro Civico.

Circoscrizione n. 9 Villazzano:

- a) Giardino di Villa Mersi in via della villa;
- b) Aree a verde del Centro Sportivo Valnigra in via Valnigra.

Circoscrizione n. 10 Oltrefersina:

- a) Giardino Garbari in loc. Man S.Antonio;
- b) Giardino di via Conci;
- c) Giardino di via Einaudi;
- d) Area campo da bocce di via Bettini;
- e) Area verde (est) antistante la scuola Rudolf Steiner in via Conci a Villazzano Tre;
- f) Area verde di via Fermi;
- g) Giardino di S.Bartolomeo in via dei Tigli;
- h) Giardino di via Marsala.

Circoscrizione n. 11 S.Giuseppe/S.Chiera:

- a) Giardino delle erbe aromatiche in via Cauriol, sul Lungo Fersina;
- b) Parco S.Chiera in via Piave;
- c) Percorso fuori pista per biciclette nel giardino di Maso Ginocchio in via Monte Baldo;
- d) Area gioco giardino di via Degaspari.

Circoscrizione n. 12 Centro Storico/Piedicastello:

- a) Giardino di via Caio Valerio Mariano;
- b) Giardino Solteri in via dei Solteri;
- c) Giardino di via S.Marco;
- d) Doss Trento - zona del Mausoleo;
- e) Giardino a sud della scuola elementare dei Solteri in via Pranzelores.

- 2) di autorizzare in deroga al punto uno il passaggio nel giardino di Via Marsala in Trento di cani al guinzaglio nel vialetto e sulla scaletta di accesso;
- 3) di esentare dal rispetto della presente ordinanza i detentori di cani guida per ciechi e tutte le forze di pubblica sicurezza qualora impieghino cani nella loro attività di repressione e prevenzione;
- 4) di annullare le seguenti ordinanze:
 - a) 26 maggio 1976 n. 8221;
 - b) 13 maggio 1993 n. 19112;
 - c) 12 ottobre 1995 n. 45577;
 - d) 13 maggio 1996 n. 20142;
 - e) 02 settembre 1997 n. 35741;
 - f) 14 ottobre 1999 n. 45627;
 - g) 11 dicembre 2000 n. 54930;
 - h) 03 ottobre 2001 n. 46476;
 - i) 06 settembre 2002 n. 44786;
- 5) di estendere l'applicazione della presente ordinanza anche ai futuri giardini ed aree aventi le caratteristiche citate in premessa;
- 6) di determinare nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 150,00 la misura di quanto è a carico degli inadempienti alla presente ordinanza;
- 7) di rendere palese presso ogni area e giardino il divieto d'accesso ai cani mediante la posa d'idonea segnaletica, realizzata secondo le caratteristiche indicate nell'allegato A e B della presente di cui forma parte integrante ed essenziale;
- 8) di incaricare il Comando di Polizia municipale e gli agenti della forza pubblica dell'esecuzione della presente ordinanza;
- 9) di individuare il responsabile del procedimento nella persona del Dirigente del Servizio Gestioni ing. Giorgio Bailoni; eventuali informazioni potranno essere richieste presso la sede a Trento in via delle Ghiaie, 58 tel 0461/884528; fax 0461/914479 E-mail: ufficio_verde@comune.trento.it.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

Il Dirigente del Servizio Gestioni
Dott. Ing. Giorgio Bailoni